

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: LOREFICE)

Roma, 4 maggio 2021

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio (n. 249)

La 14^a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo, che reca la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni del regolamento (UE) 2017/852 sulle misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio;

considerato che il regolamento:

- abroga il precedente regolamento (CE) n. 1102/2008 modificandone la normativa al fine di assicurare un più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio;

- è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Tuttavia, in base all'articolo 16 del regolamento, gli Stati membri sono tenuti a stabilire disposizioni sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione;

considerato che lo schema di decreto si basa sulla delega legislativa prevista dall'articolo 2 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), per l'adozione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, di disposizioni recanti sanzioni per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti europei pubblicati entro la medesima data di entrata in vigore della legge e per i quali non sono già previste sanzioni;

considerato che la legge di delegazione non prevede principi e criteri specifici di delega e che, pertanto, le sanzioni devono rispettare il criterio generale di delega di cui l'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, che prevede il limite massimo delle sanzioni amministrative e penali a 150.000 euro e all'arresto fino a 3 anni;

considerato, infine, che lo schema di decreto legislativo si compone di 9 articoli e in particolare:

- prevede agli articoli da 3 a 5 sanzioni amministrative o penali in misura tra 2.600 e 150.000 euro, con riferimento a violazioni di specifiche disposizioni del regolamento (UE) 2017/852;

Al Presidente
delle Commissioni riunite 2^a e 13^a
S E D E

- l'articolo 6 individua le autorità incaricate delle attività di vigilanza accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, nei Ministeri dell'ambiente e della salute, nell'Agenzia delle dogane e nelle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze;

- l'articolo 7 riguarda la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, che dovranno essere versati all'entrata del bilancio dello Stato;

- l'articolo 8 reca la clausola d'invarianza finanziaria;

- l'articolo 9 abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, concernente le sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni del precedente regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Pietro Lorefice